

Il settore della polizia mortuaria rientra tra le materie sanitarie (R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265), le cui funzioni sono ora trasferite alle Regioni (D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni) e possono essere, nel rispetto dei principi generali dettati dalla normativa statale, disciplinate dalle Regioni stesse.

Nella materia in questione è compresa sia la cremazione delle salme, attività che è già regolata da leggi nazionali, sia l'affidamento e la dispersione delle ceneri per le quali nulla è stato ancora definitivamente stabilito.

Tale lacuna è dovuta al fatto che non è stato adottato un regolamento governativo di modifica del regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) come previsto dalla L. 30 Marzo 2001, n. 130, art. 3 comma 1.

La Regione Liguria con questo D.d.L. si è assunta il compito di disciplinare la cremazione e di colmare il vuoto normativo sull'affidamento e sulla dispersione delle ceneri.

La necessità di regolamentare la cremazione e di disciplinare l'affidamento delle urne cinerarie e la dispersione delle ceneri è dovuta a diverse motivazioni di carattere sociale e culturale, territoriale ed economico.

Nel nostro paese la cremazione è diffusa in percentuali che variano sensibilmente da regione a regione e, nella Regione Liguria, questa percentuale sta aumentando sempre di più, anche per la presenza di molte persone straniere orientate in tal senso.

Va considerato inoltre che l'attuale assetto delle strutture cimiteriali è caratterizzato da:

- tumulazione di massa in colombari e tombe di famiglia;
- insufficienza delle aree cimiteriali e, soprattutto per i colombari, da un'alta incidenza di salme inconsunte.

Queste motivazioni valgono anche per l'affidamento delle urne cinerarie e per la dispersione delle ceneri sottolineando comunque il fatto che entrambe stanno entrando sempre di più nella mentalità italiana e soprattutto ligure, per cui occorre disciplinare congruamente tale materia.

Tenendo conto di tutto ciò la Regione Liguria ha elaborato un disegno di legge composto da 7 articoli.

- **L'articolo 1** concerne la finalità ed il campo di applicazione e richiama la legislazione nazionale che detta i principi generali a cui deve rifarsi la legislazione regionale.
- **L'articolo 2** (cremazione) stabilisce che l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile e i soggetti che possono richiederla, inoltre è prevista, in caso di comprovata necessità, la possibilità richiedere e di autorizzare la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e/o salme tumulate da almeno 20 anni. Alla fine di tale articolo è

prevista cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune utilizzando una cassa conforme alle norme tecniche vigenti.

- **L'articolo 3** (affidamento) prevede la possibilità per i familiari di richiedere l'affidamento dell'urna cineraria nel caso in cui la salma sia stata cremata e in tal caso deve risultare sempre in modo chiaro e preciso chi siano i legittimi affidatari e il luogo di conservazione della salma, nonché la sua destinazione in caso di recesso dall'affidamento.
- **L'articolo 4** (dispersione) prevede la possibilità di effettuare la dispersione delle ceneri solo su espressa manifestazione di volontà del defunto; tale dispersione deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile, eseguita a cura di soggetti ben individuati ed effettuata in luoghi a ciò deputati. Tra questi ultimi sono da escludere, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali da destinarsi al consumo umano, come individuate ai sensi della normativa vigente in materia.. Parimenti deve essere tutelata la risorsa idropotabile di falda o di pozzo.
- **L'articolo 6** (disposizioni attuative) sancisce che la Giunta regionale adotti, in ossequio allo Statuto della Regione Liguria, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge uno specifico regolamento che stabilisca le norme tecniche che dovranno essere rispettate su tutto il territorio ligure in modo da garantire l'uniformità di applicazione.

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina, in attuazione dei principi generali e criteri direttivi dettati dalla Legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), la cremazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri.

Articolo 2 (Cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a seguito di:
 - a) disposizione testamentaria del defunto;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso o di residenza;
 - d) volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.
3. In presenza di volontà testamentaria espressa dal defunto l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro la volontà dei familiari, a richiedere l'autorizzazione alla cremazione.

4. Nel caso in cui nel testamento non sia indicato l'esecutore testamentario, i familiari devono rispettare e dare attuazione alla volontà del defunto di essere cremato.
5. L'ufficiale di Stato Civile competente autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di un pubblico avviso.
6. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è autorizzata dai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo.
7. Ai fini di ridurre l'emissione di inquinanti solidi e gassosi in atmosfera e i tempi di cremazione, per le ossa contenute nell'ossario comune occorre usare una cassa di legno non verniciata e con caratteristiche di facilità di combustione, fatte salve ulteriori norme tecniche elaborate dai Ministeri competenti ai sensi dell'art. 8 della Legge 30 marzo 2001 n. 130.

Articolo 3 **(Affidamento delle ceneri)**

1. Le ceneri derivate dalla cremazione sono raccolte in una apposita urna cineraria sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.
2. Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero, l'affidamento ovvero la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti dalla presente legge.
3. In caso di affidamento dell'urna ad uno dei soggetti di cui al comma 2, l'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico che deve garantire in ogni momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuità nella custodia.
4. Nel caso in cui l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5.
5. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere affidate secondo le modalità previste dal presente articolo.

Articolo 4 **(Dispersione delle ceneri)**

1. La dispersione delle ceneri è consentita, esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata o dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso oltre all'autorizzazione di cui al comma precedente occorre il nullaosta dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui viene effettuata la dispersione.
4. La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 o da un differente soggetto indicato dal defunto espressamente con atto scritto.
5. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati , come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
7. In mancanza di manifesta scelta del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo è scelto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del C.C. o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di tale indicazione, trascorsi novanta giorni dalla cremazione, l'Ufficiale di Stato Civile autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario comune del cimitero del Comune di residenza del defunto.
8. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta successiva, secondo le modalità previste dal presente articolo.

Articolo 5
(Informazioni ai cittadini)

1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento anche con riguardo ai profili economici.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

Articolo 6
(Disposizioni attuative)

1. La Giunta Regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta uno specifico regolamento al fine di garantirne l'applicazione coordinata ed uniforme sul territorio della Regione.
2. I Comuni adeguano, entro sessanta giorni dall'approvazione del Regolamento Regionale, il regolamento di polizia mortuaria vigente sul territorio di propria competenza.

Articolo 7
(Entrata in vigore)

1. La presente Legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURL.